



# Ordinanza su una sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione

del 30 marzo 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 60a capoverso 8 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie e l'articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>2</sup>,

*ordina:*

**Art. 1** Componenti gestiti dalla Confederazione e dati ivi conservati

1 I seguenti sistemi sono temporaneamente disattivati dalla Confederazione in vista di una rimessa in funzione:

- a. il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla prossimità tra telefoni cellulari con app SwissCovid attiva;
- b. il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla partecipazione a manifestazioni;
- c. il sistema di gestione dei codici di attivazione delle informazioni per i sistemi di cui alla lettera a e b.

2 I dati dell'app SwissCovid eventualmente memorizzati nei sistemi al momento dell'entrata in vigore del presente atto normativo saranno distrutti. Ciò vale segnatamente per:

- a. le chiavi private dei partecipanti infetti;
- b. i codici d'identificazione delle manifestazioni;
- c. i codici di attivazione delle chiavi e dei codici di cui alla lettera a e b per far partire la segnalazione ad altri partecipanti (codici di attivazione).

3 Gli utenti dell'app SwissCovid che richiamano l'app ottengono un messaggio di avviso che le funzioni sono state temporaneamente sospese e che non riceveranno più

<sup>1</sup> RS 818.101

<sup>2</sup> RS 818.102

segnalazioni, né potranno più immettere codici di attivazione; inoltre vengono invitati a disinstallare l'app.

<sup>4</sup> Il sistema di collegamento per la trasmissione reciproca delle chiavi private tra il sistema di cui al capoverso 2 lettera a e un sistema estero corrispondente resta in funzione; lo scambio di dati tra il sistema back end e il sistema di collegamento è sospeso.

#### **Art. 2** Registro degli accessi

Alla memorizzazione e all'analisi dei registri degli accessi ai sistemi di cui all'articolo 1 capoverso 1, nonché all'elenco dei dati necessari per le informazioni di questi sistemi sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e l'ordinanza del 22 febbraio 2012<sup>4</sup> sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

#### **Art. 3** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 24 giugno 2020<sup>5</sup> sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2;
- b. l'ordinanza del 30 giugno 2021<sup>6</sup> su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione.

#### **Art. 4** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 29 aprile 2015<sup>7</sup> concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano**

*Art. 93 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Se necessario all'adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti persone hanno accesso al sistema «dichiarazioni»:

<sup>a<sup>bis</sup></sup>. *Abrogato*

<sup>3</sup> RS 172.010

<sup>4</sup> RS 172.010.442

<sup>5</sup> RS 818.101.25

<sup>6</sup> RS 818.102.4

<sup>7</sup> RS 818.101.1

## **2. Ordinanza 3 del 19 giugno 2020<sup>8</sup> sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)**

*Art. 23 cpv. 5<sup>bis</sup>*

<sup>5bis</sup> *Abrogato*

**Art. 5**           Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 alle ore 00.00 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino al 31 dicembre 2022<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Gli articoli 3 e 4 restano in vigore a tempo indeterminato.

30 marzo 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>8</sup> RS **818.101.24**

<sup>9</sup> Pubblicazione urgente del 30 marzo 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

